SNALS CONFSAL
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA



NOTA ESPLICATIVA: ESTENSIONE STRUTTURALE DELLA TUTELA ASSICURATIVA INAIL PER STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026

Premessa

Nel triennio 2023–2025 una serie di interventi legislativi ha reso strutturale e permanente l'estensione della tutela assicurativa INAIL per studenti e personale scolastico a tutte le attività di insegnamento e apprendimento svolte nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

L'INAIL, con circolare n. 1 del 9 gennaio 2026, ha riassunto la disciplina assicurativa vigente e fornito le principali istruzioni operative per le istituzioni scolastiche e formative.

Si supera definitivamente il precedente regime che, fino all'a.s. 2022/2023, limitava l'obbligo assicurativo alle sole attività tecnico-pratiche o all'uso non occasionale di macchinari.

A. TUTELA ASSICURATIVA PER L'ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Dall'a.s. 2025/2026 tutte le attività di insegnamento e apprendimento rientrano stabilmente tra le attività protette ai sensi dell'art. 1 del DPR 30.06.1965, n. 1124.

L'estensione, sperimentata negli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, diventa ora permanente e generalizzata per tutti i contesti formativi (scuola, università, AFAM, formazione terziaria professionalizzante).

1. Personale scolastico

È assicurato, per tutte le attività di insegnamento:

- personale docente (anche a tempo determinato) e tecnico-amministrativo;
- personale delle scuole non paritarie;
- personale di IeFP, IFTS, ITS Academy, CPIA;
- esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori

(categorie individuate dall'art. 18, co. 2, lett. a–e, D.L. 48/2023, conv. L. 85/2025).

Eventi coperti:

- ✓ infortuni e malattie professionali riconducibili ai luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze;
- ✓ tutte le attività interne ed esterne, senza limiti di orario, comprese quelle preliminari, complementari e accessorie all'insegnamento, se organizzate e autorizzate dall'istituzione scolastica (es. viaggi di istruzione, visite, missioni, attività progettuali).
- ✓ Infortunio in itinere: coperto, salvo il limite del rischio elettivo.

2. Alunni e studenti

Sono assicurati, per tutte le attività di apprendimento, gli alunni e studenti:

- dalla scuola dell'infanzia all'università;
- del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie;
- dei percorsi di formazione scuola-lavoro (ex PCTO);
- della formazione terziaria professionalizzante, università e AFAM

  (categorie ex art. 18, co. 2, lett. f–g, D.L. 48/2023).

Eventi coperti:

✓ infortuni e malattie professionali riconducibili ai luoghi scolastici e alle loro pertinenze (es. urti, scivolamenti, cadute);

✓ tutte le attività organizzate o autorizzate dalla scuola: mensa, attività ricreative e sportive, uscite e viaggi di istruzione, progetti educativi, iniziative complementari e integrative coerenti con gli obiettivi formativi.

3. Infortuni in itinere – Formazione scuola-lavoro (ex PCTO)

È riconosciuta la tutela INAIL per gli infortuni occorsi*:*

✓ nel tragitto dall'abitazione o altro domicilio al luogo di svolgimento della formazione scuola-lavoro e ritorno;

✓ non solo tra scuola e sede dell'esperienza lavorativa.

La disposizione ha effetto retroattivo e si applica anche agli eventi degli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, nei limiti della prescrizione triennale. I casi respinti devono essere riesaminati dalle strutture INAIL competenti.

Sicurezza: le convenzioni tra scuole e imprese ospitanti non possono prevedere l'impiego degli studenti in lavorazioni ad alto rischio, come individuate nel DVR dell'impresa.

4. Prestazioni per studenti

In caso di infortunio o malattia professionale, l'INAIL eroga:

prestazioni sanitarie, sociosanitarie e integrative.

Non è prevista l'indennità per inabilità temporanea, salvo per gli studenti lavoratori. Restano garantite le cure anche dopo la guarigione clinica, se necessarie al recupero psico-fisico.

B. SCUOLE E ISTITUZIONI STATALI – GESTIONE PER CONTO DELLO STATO

Per tutte le scuole e istituzioni statali di ogni ordine e grado (incluse università statali e AFAM), la tutela avviene tramite la "gestione per conto dello Stato", che si applica:

- a tutto il personale con contratto di lavoro subordinato;
- a tutti gli studenti.

Caratteristiche:

Lo Stato non versa premi assicurativi, ma rimborsa all'INAIL:

- ✓ le prestazioni erogate per infortuni e malattie professionali;
- ✓ una quota per ogni infortunio denunciato (spese amministrative e medico-legali);
- ✓ una quota per ogni rendita in essere.
- ✓ Sono escluse le collaborazioni coordinate e continuative, soggette a regime assicurativo ordinario con premio a carico dell'ente.

C. ALLIEVI DEGLI ITS

Gli allievi degli ITS impegnati in corsi, tirocini, stage o attività in azienda sono assicurati all'INAIL con premio assicurativo ordinario, calcolato su retribuzione convenzionale secondo le tariffe vigenti.

D. SCUOLE NON STATALI – PREMIO SPECIALE UNITARIO

Per le scuole e gli istituti non statali, l'assicurazione degli studenti avviene mediante un premio speciale unitario annuale, soggetto a rivalutazione.

Per l'a.s. 2023/2024 l'importo era pari a 9,87 euro per studente

Nota finale

La circolare INAIL è preceduta da un ampio Quadro Normativo (decreti, leggi e precedenti circolari) e contiene 17 note di rinvio a specifiche disposizioni legislative, cui si rimanda per l'approfondimento giuridico.